

CAMERA DEI DEPUTATI N. 333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, FERRARI MARTE, AMODEO, DIGLIO

Presentata il 10 agosto 1983

Norme in favore dei massofisioterapisti ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, negli ultimi decenni oltre mille minorati della vista, in possesso del diploma di massofisioterapista acquisito al termine del triennio di scuola di istruzione professionale, di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 570, sono stati inseriti in enti ospedalieri e di ricovero quali massofisioterapisti.

Il risultato che è stato conseguito da tali lavoratori è indubbiamente altamente positivo, come risulta tra l'altro, dai pareri ripetutamente espressi dalle commissioni presso le quali svolgono l'attività, dai pazienti e dal personale medico.

La presente proposta di legge non introduce nella legislazione principi innovatori ma costituisce un atto di equità verso i massofisioterapisti ciechi, i quali hanno subito in questo ultimo periodo inique mortificazioni, mentre, al contrario, meritano tangibile solidarietà; infatti, anteriormente al 1974, anno in cui è stato approvato il decreto ministeriale del 10 feb-

braio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974) e relativo regolamento, istitutivi delle scuole per terapisti della riabilitazione, dette scuole ammettevano ai corsi gli allievi in possesso del titolo di studio più svariato, che andava dalla terza media sino al diploma di scuola secondaria di secondo grado e la durata dei corsi variava da 6 mesi a 3 anni. Da parte degli organizzatori dei corsi in parola veniva applicata una inconcepibile e anticonstituzionale discriminante nei confronti dei ciechi, i quali non venivano ammessi alla frequenza di detti corsi. Ecco perché con l'articolo 3 della presente proposta di legge si chiede che i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi in servizio al 31 dicembre 1976 presso tutti gli enti sanitari interessati al contratto nazionale degli ospedalieri, siano equiparati, a tutti gli effetti, come terapisti della riabilitazione.

Infatti il diploma di massofisioterapista era considerato a tutti gli effetti ido-

neo ai fini di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come da istruzioni a suo tempo impartite dal Ministero della sanità ed equipollente a quello di terapisti della riabilitazione.

Il diploma di massofisioterapista si consegue da sempre al termine di un triennio di scuola di istruzione professionale in cui i minorati della vista acquisiscono una completa preparazione professionale che va ad approfondire tutti i campi sanitari inerenti la terapia riabilitativa.

Detti programmi sono altamente qualificati e comunque non certamente inferiori a quelli seguiti nelle scuole per terapisti della riabilitazione.

Con gli articoli 1 e 2 si intende riconfermare la validità che presso tutti gli enti sanitari elencati sia assunto un massofisioterapista cieco in possesso dei requisiti necessari.

Dobbiamo infatti sottolineare che non ostante tutti gli sforzi concettuali che sono stati fatti per il reperimento di nuove fonti di lavoro per i minorati della vista, le attività fondamentali perseguite sono rimaste quelle dell'insegnamento, del centralinismo telefonico e della massofisioterapia. A ciò va aggiunto che nelle piccole strutture sanitarie è più necessaria la figura del massofisioterapista che quella del terapeuta della riabilitazione.

Con l'articolo 4 si ribadisce quanto già sancito dal legislatore con l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e cioè che il massofisioterapista cieco è autoriz-

zato a svolgere la libera professione di fisioterapia su precisa prescrizione medica.

Con l'articolo 5 si chiede l'estensione di un beneficio già previsto per altre categorie di ospedalieri, cioè il riscatto, su domanda dell'interessato, degli anni del corso professionale. Tale beneficio è già goduto non solo dai laureati ma anche da altre categorie di paramedici. Inoltre i paramedici non vedenti hanno diritto a tutti gli effetti a 5 anni di abbuono ai fini del trattamento di quiescenza.

Non è questo un privilegio che si chiede a favore dei minorati della vista ma un atto di equità per coloro che, non certo per loro demeriti, hanno dovuto affrontare situazioni pesanti prima dell'acquisizione del titolo di studio professionale e del successivo pieno loro inserimento nel contesto sociale e produttivo. A ciò va aggiunto che la professione di massofisioterapista comporta uno stress continuo che influisce sulla salute del lavoratore.

Ciò premesso, esprimiamo la certezza che il Parlamento affronti, con la dovuta considerazione che i problemi prospettati comportano, la presente proposta di legge e che quindi la stessa venga approvata con urgenza.

È del tutto trascurabile l'onere finanziario a carico delle strutture sanitarie per cui si ritiene opportuno non indicarlo nella presente legge.

Concludendo, ribadiamo che la categoria dei non vedenti meriti la massima comprensione perché ha costantemente dimostrato di porre istanze oggettive, prima tra tutte il collocamento al lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La professione sanitaria di massofisioterapista viene esercitata soltanto da massofisioterapisti diplomati da una scuola di massofisioterapia statale o autorizzata dal Ministro della sanità o dagli enti Regione; ciò sia che i massofisioterapisti siano dipendenti da enti ospedalieri o da istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti assistenziali, mutualistici, previdenziali e assicurativi - o comunque pubblici - sono tenuti a sostenere o rimborsare le spese delle prestazioni massofisioterapiche solo se queste sono effettuate da massofisioterapisti diplomati, dipendenti da enti ospedalieri mutualistici - o comunque pubblici - da istituti privati, o liberi professionisti.

Per cure fisioterapiche si intendono: massoterapia, chinesiterapia, elastomeccanoterapia, ginnastica medica, riabilitazione neuromotoria, termoterapia esogena ed endogena, fototerapia, ultrasuono-terapia, elettroterapia nelle sue varie modalità, idroterapia e reflexo-terapia, manipolazioni articolari.

ART. 2.

Gli enti pubblici ospedalieri e gli altri istituti di ricovero sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo, indipendentemente dal numero dei posti letto, un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686; una seconda unità oltre i 300 posti letto; una terza unità oltre i 700 posti letto e successive unità ogni 300 eccedenti i 700, o frazione superiore a 200.

Gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idrotera-

piche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini, sono obbligati ad assumere un massofisioterapista cieco per ogni 50 posti letto.

Gli ospedali e le unità sanitarie locali sono tenuti ad istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione, sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dalla esistenza in ruolo, un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o polichiniche, le unità sanitarie locali, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti, e le unità locali sanitarie.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e mas-

sofisioterapisti ciechi, i quali al 31 dicembre 1976 erano in possesso o del diploma professionale di massaggiatore o massofisioterapista, o già dipendenti da ospedali e da istituti privati di cui al precedente articolo 2, vengono equiparati ai terapisti della riabilitazione ed hanno diritto a tutti gli effetti alla ricostruzione della carriera.

ART. 4.

Le attività libero-professionali fisioterapiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, devono essere esercitate dal massofisioterapista non vedente autonomamente, soltanto su prescrizione medica.

ART. 5.

I massofisioterapisti ciechi diplomati, su richiesta, hanno diritto al riscatto del periodo scolastico professionale e a 5 anni di abbuono per il trattamento della quiescenza ai fini giuridici ed economici.